

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 136 lavoratori della società Granarolo S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Bologna (BO) - 1 lavoratore;

Rimini (RN) - 8 lavoratori;

Sermoneta (LT) - 111 lavoratori;

Vernate (MI) - 16 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.136.100,48.

Matricola INPS: 1311065676 / 1314752810.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.415.439,78, è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.136.100,48, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuati dai precedenti articoli 3 e 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali Il
sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

11A16001

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2011.

Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni;

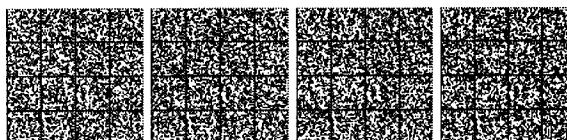
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;

Vista la direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688, sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade»;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 di approvazione del «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002;

Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;



Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305, di attribuzione delle funzioni ed attività individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia;

Attesa la necessità di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di individuazione delle misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale trans-europea interessati da lavori stradali, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 35 del 2011.

2. Le modalità attuative delle presenti disposizioni costituiscono norme di principio per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale trans-europea.

Art. 2.

Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati

1. Gli enti gestori provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli da 30 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed alla direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688.

2. Al fine di garantire il rispetto e l'uniformità ai principi generali già applicati, si adottano quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» approvato con il decreto ministeriale 10 luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.

Art. 3.

Attività ispettive ed autorità competente

1. Le attività ispettive di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, comprendenti anche gli accertamenti sui possibili effetti sulla sicurezza del flusso di traffico derivanti dall'esecuzione dei lavori stradali, dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente art. 2.

2. Tali attività sono svolte sotto la responsabilità della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 305 del 2011.

2. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35 del 2011. Si applicano i casi di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo.

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante le «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade» costituisce norma di riferimento anche per le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

11A16412

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analisi Control S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

